REGOLAMENTO (CEE) N. 1184/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che stabilisce, per il periodo dal 1º aprile 1990 al 31 marzo 1991, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/ 89 (2), in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 prevede, all'articolo 5 quater, paragrafo 4, la costituzione di una riserva comunitaria per completare, all'inizio di ogni periodo di dodici mesi, i quantitativi globali garantiti degli Stati membri in cui il regime del prelievo solleva particolari difficoltà; che è opportuno fissare, per il settimo periodo di dodici mesi, la riserva comunitaria a 2 082 885 740 t, di cui 443 000 t destinate ad essere attribuite negli Stati membri in cui l'attuazione del regime del prelievo solleva ancora particolari difficoltà, 600 000 t destinate ad attenuare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attribuzione dei quantitativi specifici di riferimento in applicazione dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/89 (5), e 1 039 885,740 t destinate ad attenuare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attribuzione dei quantitativi di riferimento supplementari o specifici a determinate categorie

di produttori descritte all'articolo 3 ter dello stesso regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissata a 2 082 885,740 t, di cui:

- 443 000 t destinate ad essere attribuite in alcuni Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo solleva particolari difficoltà,
- 600 000 t destinate ad attenuare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attribuzione dei quantitativi specifici di riferimento in applicazione dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84,
- 1 039 885,740 t destinate ai produttori di cui all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

Per il Consiglio Il Presidente G. COLLINS

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 dell'11. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag.54.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 378 dell'11. 12. 1989, pag. 3.